

Fruizione del congedo ordinario – Trattamenti economici sostitutivi

La legge di stabilità ha introdotto una nuova misura nei confronti del personale docente che incide in particolar modo sulla retribuzione dei supplenti ed aumenta in modo significativo il carico di lavoro del personale delle segreterie e dei dirigenti. A decorrere dal 1° settembre 2013 si impongono nuove regole per la fruizione del congedo ordinario e per la determinazione dei trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute. L'amministrazione provinciale riprende a livello locale le stesse misure con una circolare del Direttore generale e dei tre Intendenti. La FLC CGIL si è già espressa contro questo provvedimento perché lo ritiene fortemente invasivo delle prerogative contrattuali e pertanto non esente da profili di incostituzionalità.

Le modifiche introdotte riguardano principalmente gli insegnanti con contratti a termine.

L'imposizione della fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle attività didattiche potrà avere ripercussioni sulle regole per la pausa estiva, da tempo messe in discussione dall'Amministrazione scolastica locale.

In breve i punti cruciali:

- a) Attualmente i giorni di congedo ordinario (3 giorni mensili in caso di servizio settimanale di 6 giorni, e 2,5 giorni mensili servizio di 5 giorni) vengono liquidati come trattamenti economici sostitutivi alla fine dell'incarico, come stabilito nel contratto nazionale. Con le nuove disposizioni dall'anno scolastico prossimo la fruizione del congedo ordinario deve avvenire progressivamente durante l'anno scolastico nei periodi di sospensione dell'attività didattica (per esempio durante le ferie di natale, a carnevale o a Pasqua). Il/La dirigente avrà la responsabilità di accertare che il personale con contratto a termine (secondo la circolare anche il personale con supplenza temporanea fino alla fine delle attività didattiche!) usufruisca del congedo ordinario progressivamente durante i periodi di sospensione dell'attività didattica. Le ferie non godute durante i periodi di sospensione delle lezioni non verranno comunque liquidate.
- b) La liquidazione per congedo non fruito non sarà piu` immediatamente possibile alla fine di un rapporto di lavoro a termine. Il periodo di congedo maturato verrà riportato all'eventuale rapporto di lavoro nuovo. La liquidazione sarà possibile solo nel caso di impossibilità di riportare i giorni oppure se il congedo non potrà essere goduto entro l'anno scolastico corrente, cioè entro il 31 agosto.
- c) La richiesta di liquidazione delle ferie che l'insegnante non ha potuto godere dovrà essere fatta alla scuola che ha conferito l'ultima supplenza, comprovando l'avvenuta programmazione del congedo ordinario.